

COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***REGOLAMENTO D'USO
DEL DEMANIO MARITTIMO
A FINALITÀ
TURISTICO RICREATIVA***



Sommario

Art. 1 Attività soggette a concessione.....	2
Art. 2 Scopo della Concessione	2
Art. 3 Compatibilità della concessione con il pubblico uso.....	2
Art. 4 Aree libere e servizi di uso comune.....	3
Art. 5 Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso	3
Art. 6 Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione	3
Art. 7 Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile	4
Art. 8 Contenuto dell'atto di concessione	5
Art. 9 Canone e imposta regionale.....	5
Art. 10 Cauzione	6
Art. 11 Condizioni della garanzia	6
Art. 12 Principi.....	7
Art. 13 Domanda di concessione	7
Art. 14 Pubblicazioni	7
Art. 15 Domande concorrenti.....	8
Art. 16 Criteri di valutazione delle domande	8
Art. 17 Assegnazione	9
Art. 18 Atti successivi all'assegnazione.	9
Art. 19 Conclusione dell'istruttoria	10
Art. 20 Provvedimenti di accoglimento e di rigetto.....	10
Art. 21 Provvedimenti relativi all'accoglimento dell'istanza	11
Art. 22 Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione.....	11
Art. 23 Variazione al contenuto della concessione	12
Art. 24 Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva.....	12
Art. 25 Affidamento delle attività inerenti alla concessione.....	12
Art. 26 Subingresso.....	12
Art. 27 Rinnovo delle concessioni	13
Art. 28 Istruttorie brevi	14
Art. 29 Anticipata occupazione.....	14
Art. 30 Attività soggette ad autorizzazione o a comunicazione.....	15
Art. 31 Esoneri	16
Art. 32 Divieti generali	16
Art. 33 Attività di vigilanza	16
Art. 34 Norme generali sulle aree pubbliche	17
Art. 35 Sanzioni	17
Art. 36 Norme transitorie e finali.....	17

CAPO I

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Attività soggette a concessione

1. La concessione consente l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di zone di spiaggia, di mare o altre aree demaniali con finalità turistiche ricreative (art. 36 cod. nav.).
2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di determinati beni da parte di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducano a ritenere riservato l'uso del bene stesso (art. 1161 cod. nav.).
3. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Art. 2 Scopo della Concessione

1. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cod. nav. e art. 24 reg. cod. nav.) che individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse (art. 39 comma 2 cod. nav.).
2. Con atto dell'autorità concedente, può essere autorizzato l'esercizio di una o più attività secondarie, diverse da quelle insite nell'oggetto di concessione, a condizione che lo scopo principale resti immutato.

Art. 3 Compatibilità della concessione con il pubblico uso

1. La concessione può essere rilasciata solo se compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto che la stessa può consentire l'esercizio di una o più delle seguenti attività (art. 01 D.L. n. 400/93 convertito L. 494/93 e allegato S/4 L.R. n. 33/02):
 - a) Gestione di stabilimenti balneari con attrezzature fisse e non;
 - b) Esercizi di ristorazione, con o senza ricettività, ristoranti, chioschi, bar;
 - c) Hotel;
 - d) Infrastrutture private;
 - e) Campeggi;
 - f) Servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;
 - g) Gestione di impianti sportivi e ricreativi;
 - h) Impianti tecnologici,
 - i) Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alla tipologie sopraelencate.
2. La concessione può essere altresì rilasciata anche se la relativa attività non è prevista dai vigenti strumenti urbanistici, previa puntuale valutazione della compatibilità con il pubblico interesse.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Art. 4 Aree libere e servizi di uso comune

1. La concessione può obbligare alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano particolareggiato, o del titolo concessorio (art. 23 reg. cod. nav.) o di altro atto idoneo.
2. Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque.
3. Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente. La presenza di arenili destinati a spiagge libere è tesa a garantirne la libera fruizione senza limitazioni se non quelle di una corretta utilizzazione delle spiagge stesse.
4. Il fronte mare delle aree a libero uso non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte dei concessionari adiacenti e non (allegato S/1 L.R. n. 33/02).
5. L'amministrazione comunale garantisce nelle aree di libero uso la presenza di un minimo di servizi pubblici tali da assicurare sia un primo soccorso al cittadino in caso di necessità che il mantenimento del decoro della spiaggia, con apposito servizio di raccolta rifiuti e pulizia.
6. I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario, per garantire la manutenzione dei beni ed assicurare i servizi comuni, sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione (art. 29 reg. cod. nav.).
7. La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
8. Le aree libere, anche se previste all'interno dei comparti programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Art. 5 Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

1. I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la forma migliore, in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.
2. I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario o collettivamente, anche tramite soggetti terzi.
3. I servizi di salvataggio e di primo soccorso devono essere garantiti secondo le prescrizioni tecniche dettate dall'Autorità marittima e dal Comune con apposita ordinanza.

Art. 6 Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

1. Devono essere segnalati da parte del concessionario:
 - a) l'inizio delle acque profonde (m 1,50), i bassi fondali, il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere e altri pericoli e insidie;
 - b) il limite dei cinquecento metri dalla battigia, con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
2. Per le aree libere, l'obbligo di approntare i predetti segnalamenti incombe sul Comune.
3. Il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto incombe sul titolare dell'autorizzazione all'installazione.

Art. 7 Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile

1. L'igiene, la sicurezza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive che il comune riterrà di imporre anche nel corso del rapporto concessorio.
2. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari hanno l'obbligo di esporre, in luogo ben visibile al pubblico, il presente regolamento, l'ordinanza di gestione delle attività balneari e la tabella dei prezzi.
3. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. n. 104/92) e quindi assicurare il libero transito dei portatori di handicap, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici, attrezzati e non.

CAPO III

TITOLO DI CONCESSIONE

Art. 8 Contenuto dell'atto di concessione

1. Il titolo si compone di due parti (art. 19 reg. cod. nav.).
2. La prima parte deve contenere:
 - a) gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
 - b) i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
 - c) il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
 - d) l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
 - e) lo scopo;
 - f) la misura esatta dell'occupazione, definita da apposita planimetria, recante l'identificazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, di facile e di difficile rimozione, sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. La rappresentazione planimetrica deve altresì indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune che il concessionario è obbligato a garantire.
 - g) la data di inizio e la durata;
 - h) le modalità di esercizio della concessione;
 - i) il canone, la scadenza;
 - j) la cauzione;
 - k) gli obblighi e le condizioni generali e particolari ai quali è sottoposta la concessione, compresi quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
 - l) l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.
3. La seconda parte è composta dalla documentazione allegata alla domanda di concessione (allegato S/2 L.R. n. 33/02 e D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004 relativo ai modelli di domanda per rilascio e rinnovo delle concessioni), e rimane ferma, anche a seguito di rinnovo, salvo che nel frattempo non ne sia stata autorizzata la variazione.
4. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dallo strumento urbanistico vigente con riguardo al comparto nel quale l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.
5. Devono essere precisate le eventuali condizioni speciali.

Art. 9 Canone e imposta regionale

1. La misura del canone e dell'imposta regionale nonché le agevolazioni e riduzioni sono determinate dalla normativa vigente (art. 38 cod. nav., L. n. 494/93, art. 49 L.R. n. 33/02).
2. La superficie da considerare, ai fini del canone e dell'imposta regionale, risulterà dall'apposita planimetria, allegata all'atto concessorio, recante l'individuazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. Tali elementi possono tuttavia anche essere ricavati o rettificati sulla base di idonea documentazione, nonché a seguito di ulteriori e successivi idonei accertamenti o verifiche.

3. L'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dal titolo concessorio comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, lett. D), del Codice della Navigazione.
4. Salvo diversi termini fissati da competenti superiori autorità, il canone deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al rilascio della concessione per la prima annualità, ed entro il quindici settembre dell'anno al quale si riferisce, per le annualità successive, previo ordine di introito da parte del Comune.

Art. 10 Cauzione

1. La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula di polizza fideiussoria presso primario istituto di credito o assicurativo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio (art. 50 L.R. n. 33/02). La garanzia può altresì essere prestata in forma collettiva mediante iscrizione alle Associazioni di categoria a ciò autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'organo competente al rilascio della concessione ha la facoltà di accettare il versamento in numerario alle casse comunali del deposito cauzionale.
2. L'ammontare della cauzione è pari al doppio del canone annuo e le annualità garantite devono coincidere con la durata della concessione.
3. In caso di inadempienza la cauzione è incamerata dal Comune per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione non dichiari la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione fino alla concorrenza della somma originariamente garantita.

Art. 11 Condizioni della garanzia

1. La garanzia deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 - a) la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza, purché l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;
 - b) la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione;
 - c) l'intendimento della compagnia assicuratrice o bancaria di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario di garanzia reale o altra polizza fideiussoria;
 - d) il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia;
 - e) l'istituto finanziario provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - f) il prestatore della garanzia rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile.

CAPO IV
PROCEDIMENTO PER LE NUOVE CONCESSIONI, PER IL RINNOVO
E PER LA MODIFICA DI CONCESSIONI ESISTENTI

Art. 12 Principi

1. Il rilascio di nuove concessioni, indipendentemente dalla durata il rinnovo, la variazione del contenuto che determini una diversa scadenza delle concessioni esistenti, avviene all'esito di procedimenti comparativi tali da garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e libertà di stabilimento. In caso di modifica della concessione con ampliamento dell'area la procedura comparativa ha per oggetto la nuova area.
2. Non è soggetta a procedura comparativa la modifica del contenuto delle concessioni in essere che non riguardi il dimensionamento dell'area, le condizioni di esercizio della concessione ed il termine di scadenza ovvero la traslazione dell'area diretta a mantenere costante la distanza del confine della concessione dal mare in caso di erosione o di ripascimento dell'arenile.

Art. 13 Domanda di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge. Il richiedente attesta nella domanda il possesso dei suddetti requisiti.
2. La domanda di concessione è presentata all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) insieme con la documentazione prevista dall'allegato S2 della Legge Regionale n. 33/2002, la perizia di stima asseverata relativa al valore aziendale dell'impresa prevista dall'art. 54 della stessa Legge, l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

Art. 14 Pubblicazioni

1. Il responsabile del procedimento procede immediatamente alla pubblicazione dell'istanza nell'albo pretorio e nel profilo committente del Comune, assegnando il termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza verifica la completezza della documentazione, la congruità della perizia di stima e decide sulle osservazioni.
3. Il controllo di congruità della perizia di stima è diretto a verificare la corrispondenza della perizia con i Principi Italiani di Valutazione (P.I.V.) in vigore approvati dall'Organismo Italiano di valutazione (O.I.V.), e che non siano calcolati investimenti futuri ed il valore di beni già acquisiti all'erario.
4. Il responsabile del procedimento può chiedere chiarimenti al richiedente, eventualmente anche in accoglimento delle osservazioni di cui al primo e secondo comma, ed avvalersi di

- periti esterni all'Amministrazione, con costo ripetibile al richiedente in aggiunta alle spese di istruttoria. In tal caso il termine di trenta giorni è sospeso fino all'accertamento della congruità.
5. L'accertata incongruità della stima costituisce giustificato motivo per la reiezione della domanda.
 6. Esaurita la fase di verifica e di esame delle osservazioni, il responsabile del procedimento pubblica la domanda per quindici giorni nell'albo pretorio e nel profilo committente del Comune e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, nell'ipotesi di concessioni di valore superiore alle soglie comunitarie, nella Gazzetta Ufficiale Europea. Ulteriori pubblicazioni possono essere disposte a discrezione dell'ufficio ove giustificate dalla rilevanza della concessione
 7. L'avviso di pubblicazione della domanda indica l'area, lo scopo, la durata della concessione, la perizia di stima, le modalità di accesso alla documentazione e di accesso ai luoghi e l'invito a presentare domande concorrenti entro il termine di sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e la documentazione di cui al successivo art. 18 da presentare entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione
 8. Contestualmente alla pubblicazione il responsabile del procedimento richiede i pareri delle autorità competenti secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'allegato S/3 della Legge Regionale 33/2002.

Art. 15 Domande concorrenti

1. Al fine di consentire la valutazione comparativa di domande omogenee e di evitare che sia attribuita una concessione diversa rispetto a quanto previsto nell'invito a presentare domande concorrenti, le domande concorrenti non possono essere esaminate ove non abbiano contenuto corrispondente, quanto ad area oggetto della domanda e durata della concessione rispetto alla domanda oggetto della prima pubblicazione.
2. I soggetti che presentano domande concorrenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 13.
3. La domanda, con l'attestazione del possesso dei requisiti generali, è presentata all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) e deve essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'allegato S2 della Legge Regionale del Veneto n. 33/2002, l'atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione dell'indennizzo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 della stessa Legge e l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria.
4. Ove risultino presentate nei termini una o più domande concorrenti, l'ufficio provvede a pubblicarle e a darne comunicazione a tutti i richiedenti assegnando agli stessi un termine per la presentazione di integrazioni e/o modifiche rispetto alle domande già presentate. Nello stesso termine l'ufficio può richiedere la presentazione della documentazione integrativa necessaria per l'ammissione delle domande a valutazione.

Art. 16 Criteri di valutazione delle domande

1. Costituiscono criteri di valutazione delle domande ai sensi dell'allegato S3 della Legge Regionale 33/2002:
 - a) Compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
 - b) Compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - i. Elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti)

- ii. Aspetti igienico sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico)
- iii. Accessibilità ai parcheggi
- iv. Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per portatori di handicap
- v. Dinamica evolutiva del paesaggio
- c) Valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) Piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) Garanzia di sviluppo dell'economia locale tramite preferibilmente l'impiego della manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) Soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
- g) Gestione diretta della concessione demaniale da parte del concessionario.
- 2. La compatibilità con i vincoli o gli standard minimi previsti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici e ambientali costituisce criterio di ammissibilità delle domande. Tra le domande ammesse alla procedura comparativa, ciascun criterio è applicato mediante l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione all'importo degli investimenti devono essere rispettati i limiti di ripartizione delle quote stabiliti dalla lettera e)*bis* dell'allegato S3 della legge regionale 33/2002.
- 3. La quota di investimento destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari di cui al comma 4 della lettera e)*bis* viene valutata anche a favore delle domande concorrenti ove i richiedenti assumano l'impegno, quando la convenzione sia stata stipulata precedentemente alla procedura comparativa, di assumere come propri gli obblighi convenzionali già assunti dall'assegnatario della concessione, subentrando nella posizione contrattuale del precedente concessionario. In tal caso i costi già sostenuti sono computati nell'indennizzo di cui all'art. 54 della legge regionale.

Art. 17 – Assegnazione

1. Decorso il termine per la presentazione o integrazione e modifica delle domande, il r.u.p. nomina una commissione di tre membri per la valutazione comparativa e invita i concorrenti ammessi alla procedura ad integrare le spese di istruttoria in modo da tener conto dei costi relativi alla verifica della congruità di cui all'art. 14 e della pubblicazione dell'avviso.
2. La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 16 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna domanda, dopo aver escluso le domande non ammissibili ai sensi dello stesso articolo.
3. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di assegnazione della concessione previa verifica in capo al concessionario dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale per contrattare con la pubblica amministrazione dichiarati in sede di domanda e ne dà comunicazione, unitamente alla graduatoria formulata dalla commissione e relative valutazioni, a tutti i concorrenti.

Art. 18 Atti successivi all'assegnazione.

1. Il responsabile del procedimento invita l'assegnatario a presentare entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione la garanzia fideiussoria nelle misure di legge.

2. L'assegnatario è inoltre invitato a corrispondere nello stesso termine di trenta giorni l'indennizzo nella misura del novanta per cento dell'ammontare indicato nella perizia secondo quanto previsto nell'art. 54 della legge regionale 33/2002.
3. All'esito dei suddetti adempimenti viene stipulata la convenzione relativa alla concessione assegnata.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza la corresponsione dell'indennizzo e senza la presentazione della documentazione richiesta, l'assegnatario è escluso dalla procedura e la concessione è assegnata al soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

Art. 19 Conclusione dell'istruttoria

(abrogato)

Art. 20 Provvedimenti di accoglimento e di rigetto

(abrogato)

CAPO V

ATTI SUCCESSIVI ALL'ISTRUTTORIA

Art. 21 Provvedimenti relativi all'accoglimento dell'istanza

1. Il responsabile del procedimento verifica gli adempimenti del richiedente, controllando che non vi siano cause ostative al rilascio degli eventuali ulteriori provvedimenti (quali ad esempio la concessione edilizia) ai quali è subordinata l'esercizio dell'attività o la realizzazione delle opere.
2. Il responsabile del Servizio sottoscrive la prima parte del titolo concessorio in tre copie ed appone il visto alla documentazione contenuta nella seconda parte del titolo.
3. Il responsabile del procedimento cura l'iscrizione dell'atto nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).
4. Alla sommità della prima facciata annota il numero del registro delle concessioni, consegna al concessionario una copia in originale del titolo e stabilisce la data per l'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione.
5. L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il Comune sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio competente (art. 20 reg. cod. nav.).

Art. 22 Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

1. Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 reg. cod. nav.).
2. Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre specifici cippi.
3. Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con la ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione.
4. Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

CAPO VI

VARIAZIONI E RINNOVI

Art. 23 Variazione al contenuto della concessione

1. La variazione del contenuto della concessione è autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentiti i servizi competenti in relazione al tipo di attività, quando non vengono modificati lo scopo, la superficie e le opere, o il titolare della concessione. Parimenti si procede quando la modificazione alle opere non sia sostanziale, cioè non comporti modifiche del canone dovuto.
2. Negli altri casi la variazione è autorizzata, nel rispetto degli strumenti urbanistici, con atto suppletivo.

Art. 24 Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva

1. L'istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo IV.
2. Ove alla modifica del contenuto della concessione non consegua una diversa determinazione della durata del rapporto concessivo, non si procede alla pubblicazione dell'istanza né alla conseguente procedura comparativa.
3. In tal caso, la richiesta di variazione è trasmessa al Servizio competente in materia di rilascio delle concessioni, previa acquisizione del parere degli uffici tecnici e dell'autorizzazione paesaggistica, se necessari.

Art. 25 Affidamento delle attività inerenti alla concessione

1. Il concessionario può, previa segnalazione certificata di inizio attività, su modello approvato dal competente Servizio, affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.
2. Il concessionario può, altresì, previa segnalazione certificata di inizio attività, su modello approvato dal competente Servizio, affidare ad altri la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Con la SCIA sono attestati il possesso dei requisiti soggettivi necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge da parte dell'affidatario e il consenso del concessionario all'affidamento (art. 45 bis cod. nav. e art. 52 L.R. n. 33/02).
4. La SCIA non può essere presentata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione, salvo che non si tratti di affidamento di attività secondarie.
5. Parimenti, la SCIA non può essere presentata quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione.

Art. 26 Subingresso

1. L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione viene rilasciata nelle forme dell'atto suppletivo, previa domanda del concessionario redatta su apposito modello S.I.D., con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione e di possedere i requisiti soggettivi necessari per rendersi titolare di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica

amministrazione previsti dalla legge (art. 46 cod. nav., art. 30 reg. cod. nav. e art. 53 L.R. n. 33/02).

2. Ai fini dell'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione, il subentrante è tenuto a dimostrare l'adempimento di tutti gli oneri anche di carattere tributario collegati all'esercizio dell'attività, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge per la cessione d'azienda.
3. L'autorizzazione è negata negli stessi casi in cui non è consentita la presentazione della SCIA per l'affidamento delle attività oggetto della concessione (art. 25 commi 3 e 4 del presente regolamento).

Art. 27 Rinnovo delle concessioni

1. La domanda di rinnovo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione ed essa origina il procedimento amministrativo ad evidenza pubblica disciplinato dalle disposizioni di cui al capo IV.
2. Lo stesso procedimento può essere originato dalla domanda presentata da terzi interessati all'area il cui titolo concessivo è in scadenza, purché essa non sia presentata prima di un anno dalla scadenza medesima. In tal caso il concessionario insistente sull'area è specificamente invitato a partecipare alla gara producendo la perizia di stima di cui all'art. 54 della legge regionale 33/2002. Il responsabile del procedimento pone a carico del richiedente sia i costi per la produzione della perizia da parte del concessionario, sia quelli per la verifica della medesima da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Al concessionario uscente non può essere riconosciuto alcun motivo di preferenza o vantaggio (art. 16 D. Lgs. n. 59/2010).
4. Quando accolta, la domanda di rinnovo della concessione origina un nuovo provvedimento concessivo, i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio.
5. Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo, al fine di non pregiudicare la proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi, al concessionario uscente è rilasciata senza formalità di istruttoria la concessione provvisoria e il relativo canone è fissato nelle forme di legge.

CAPO VII

FORME PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

Art. 28 Istruttorie brevi

1. Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti i servizi eventualmente interessati.
2. La domanda deve indicare l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.
3. La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto al rispettivo albo professionale.
4. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.
5. Il Responsabile del Servizio, previo versamento in numerario di sufficiente deposito cauzionale, autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni (art. 39 cod. nav.).

Art. 29 Anticipata occupazione

1. L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria.
2. Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.
3. In tale ipotesi, l'atto autorizzativo dovrà prevedere che la cauzione, aggiornata annualmente, sarà introitata dall'amministrazione ovvero svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.
4. L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stato avviato, o, in base allo stato dei luoghi può essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.
5. In tali casi oltre alla cauzione deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 30 Attività soggette ad autorizzazione o a comunicazione

1. Le attività e i comportamenti da tenere nell'ambito della spiaggia sono disciplinati da apposita ordinanza, di norma rinnovata annualmente, emessa dal Responsabile del competente servizio comunale.
2. La Giunta Comunale e il Responsabile del competente servizio, ciascuno per le rispettive competenze, possono adottare linee guida e direttive per lo specifico svolgimento di attività in ambito demaniale marittimo.
3. È vietato, in assenza di autorizzazione:
 - a) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - c) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile e degli specchi acquei segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, per quelli in uso alle Forze dell'Ordine e per i cani da salvataggio;
 - d) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal Piano di Commercio sulle aree pubbliche e in particolare dalle disposizioni del commercio su aree demaniali marittime;
 - e) transitare o sostare con veicoli, di qualsiasi genere sulla spiaggia e sulle aree demaniali che non siano adibite a viabilità pubblica o privata. Il transito dei mezzi impiegati nelle operazioni di pulizia e nel trasporto delle attrezzature per altre attività già consentite sulla spiaggia (manifestazioni, allestimenti stagionali, rifornimento di attività di somministrazione alimenti e bevande) è soggetta a comunicazione, su modello approvato dal competente Servizio.
 - f) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, almeno 30 giorni prima e deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.
5. Sono soggette a preventiva comunicazione, su modello approvato dal competente Servizio, da trasmettersi almeno dieci giorni prima del verificarsi dell'evento o della installazione:
 - a) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi nell'ambito di aree già concesse, ivi compresa l'installazione di attrezzature e impianti necessari allo scopo, promossi dal concessionario, che non eccedano i limiti della concessione, che non alterino stabilmente il compendio demaniale e che non comportino l'installazione di nuove opere con caratteristiche di difficile rimozione;
 - b) Gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte degli avventori e degli utenti, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e sempreché ricadano nell'ambito della concessione in zona conforme alle disposizioni urbanistiche. Sono esclusi dalla presente disciplina le attrazioni da cui terzi affidatari possano ricavare un diretto profitto. La messa a dimora di piante in vasi, anche interrati, nell'ambito dell'area già assentita in concessione è considerata attività libera che non necessita di comunicazione.
6. Per le attività di cui al precedente comma, qualora il concessionario necessiti di rivolgersi a ditte terze per la realizzazione delle opere o la gestione dell'evento, non necessita la SCIA per affidamento delle attività secondarie.

7. Le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo non esimono il concessionario dalla necessità di munirsi di ogni altro titolo necessario per lo svolgimento delle attività medesime.
8. La richiesta di autorizzazione e le comunicazioni comportano manleva per il Comune da ogni azione che possa essere intentata da terzi per danni causati dallo svolgimento delle attività, per le quali il concessionario o il diverso richiedente resterà l'unico responsabile

Art. 31 Esoneri

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dal Comune, né quelle poste in essere da altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante ricorso a soggetti terzi all'uopo incaricati, in ragione delle funzioni ad esse assegnate.
2. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al servizio competente in materia di demanio marittimo.
3. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
4. Non sono soggette né ad autorizzazione demaniale né a comunicazione le manifestazioni e gli eventi promossi ed organizzati dal concessionario, nell'ambito della concessione che abbia ad oggetto un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 30, comma 5, lett. a).

Art. 32 Divieti generali

1. È vietato fare il bagno:
 - a) negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
 - b) nelle zone dichiarate inquinate;
 - c) nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
 - d) in ogni altra zona del mare che sia specificamente interdetta con provvedimento dell'Autorità Comunale o dell'Autorità Marittima
2. È inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - a) lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate, compresi manifestazioni ed eventi;
 - b) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
 - c) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
 - d) far sostare le imbarcazioni da pesca;
 - e) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio.
3. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del Responsabile del Servizio competente all'applicazione del presente regolamento, nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o quando ricorrano ragioni di pubblico interesse, anche su corrispondente indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 33 Attività di vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune, che può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il Comune qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state realizzate opere non autorizzate o accerti che le stesse aree siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 34 Norme generali sulle aree pubbliche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento comunale di Polizia Locale, il Piano del Commercio su aree pubbliche, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 35 Sanzioni

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.
2. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato.
3. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione.
4. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana o del Piano del Commercio.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art. 104 L. n. 507/99 e L.R. n. 10/77).
6. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36 Norme transitorie e finali

1. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun concessionario o altro occupante deve trasmettere il modello D1 del S.I.D., secondo le norme tecniche in vigore.
2. Le disposizioni sulla SCIA di cui all'art. 25 e sulle comunicazioni di cui all'art. 30 entrano in vigore alla data di approvazione della corrispondente modulistica da parte del Servizio competente, che dovrà essere approntata entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento. Fino ad allora i procedimenti disciplinati dai predetti articoli restano assoggettati al regime autorizzatorio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, della L.R. n.33/02, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004, d.P.R. 509/97 e la normativa vigente in materia di canoni demaniali.